

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Ritenuta del 30% sui compensi delle imprese estere

di Ennio Vial, Vita Pozzi

Una questione spesso trascurata dagli operatori attiene alla necessità di applicare una **ritenuta del 30%** sulla **parte imponibile** dei **compensi** percepiti da **soggetti non residenti**. La previsione è contenuta nell'**art. 25 del Dpr n. 600/73**.

Il comma 2, in particolare, prevede che se i **compensi** e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una **ritenuta a titolo d'imposta** nella misura del 30%, anche per le prestazioni effettuate nell'**esercizio** di **imprese**. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Il riferimento al comma precedente è fatto per l'appunto ai **compensi di natura professionale**.

La norma richiede diversi approfondimenti. Innanzitutto, è essenziale capire se essa trovi applicazione solamente in ipotesi di **compensi** erogati a **professionisti** o se debba applicarsi anche in ipotesi di prestazioni erogate da imprese non residenti, aventi tuttavia natura di compensi. Si pensi ai casi di **consulenze** erogate da società come i servizi di **tipo informatico** e amministrativo.

Sul punto il dato letterale del comma 2 non lascia spazio a dubbi: la **ritenuta** deve essere **applicata**.

Pertanto, si deve ricordare che ai sensi dell'art. 152, comma 2 del Tuir, i **soggetti non residenti** sono tassati in Italia sulle diverse **categorie di reddito** alla stregua di una persona fisica o di un ente non commerciale: ciò comporta che il compenso percepito non sia qualificabile come un reddito di impresa ma piuttosto come un reddito di

lavoro autonomo.

Ovviamente, le previsioni del Dpr n. 600/73 devono essere coordinate con le regole di tassazione indicate nel Tuir. L'art.

23 del Tuir, in particolare, stabilisce quali sono le tipologie reddituali che i non residenti producono in Italia. Nella lista troviamo alla lettera d) i redditi di **lavoro autonomo** derivanti da attività **esercitate nel territorio dello Stato**.

Pertanto, l'iter logico da seguire è il seguente.

Innanzitutto, si esamina

l'art. 3 del Tuir che, in relazione ai soggetti non residenti, prevede la tassazione in Italia solamente sui **redditi** prodotti nel territorio dello **Stato**.

Il secondo

step è quello di esaminare

l'art. 23 del Tuir che contiene l'elenco delle fattispecie.

E' bene evidenziare come

non siano soggetti a

tassazione in Italia i compensi per

attività svolte

all'estero. Sul punto il Dpr n.600/73 è perfettamente coerente in quanto non prevede l'applicazione della ritenuta.

La

ritenuta è

omessa anche se i compensi sono corrisposti ad una

stabile organizzazione. Attenzione, tuttavia, che stiamo parlando della ritenuta del

30%. Se la stabile organizzazione è relativa ad un professionista, la stessa

ompilerà il

quadro RE e si avrà l'applicazione della ritenuta del 20% a titolo di acconto.

E' appena il caso di ricordare che la ritenuta del

30% deve intendersi a

titolo di imposta, come generalmente accade per i soggetti non residenti.

In realtà, se al caso di specie trova applicazione una

convenzione contro le doppie imposizioni in linea con il modello OCSE, la

ritenuta può essere

omessa in quanto la convenzione prevede che le imprese e i professionisti possano essere tassati in Italia solamente in presenza di una

stabile organizzazione. Generalmente, l'erogazione di qualche servizio ad un cliente italiano non comporta la sussistenza della stabile, anche se la prestazione viene erogata in Italia.

Il pagatore italiano, tuttavia, dovrà preoccuparsi di acquisire dal fornitore

idonea documentazione e indicare tali compensi nel modello

770 semplificato. Il quadro di riferimento è quello relativo alle comunicazioni dei dati relativi al

lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

In particolare, le istruzioni alla

casella 23 precisano che se il percepiente è un soggetto non residente, il sostituto d'imposta deve indicare le somme

non assoggettate a ritenuta in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle **convenzioni internazionali** per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In tal caso, il sostituto d'imposta deve

conservare ed esibire o trasmettere, a richiesta dell'

Agenzia delle Entrate, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero attestante la **residenza del percepiente**, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Nel caso in cui esista un modello convenzionale quest'ultimo debitamente compilato sostituisce la predetta documentazione.

Si ricorda, peraltro, che lo scorso anno con il

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

7.7.2013 prot. n. 2013/84404 sono stati approvati i nuovi

modelli di domanda per il

rimborso o l'esonero dall'imposta italiana applicata sui redditi tra cui

dividendi, interessi e canoni, corrisposti a

soggetti non residenti. Si tratta di quattro modelli (A, B, C e D) utilizzati rispettivamente nel caso di redditi relativi a dividendi, interessi, canoni e

altre tipologie di reddito erogati a soggetti non residenti in Italia e che posseggono i requisiti previsti dalla specifica Convenzione della quale gli stessi chiedono l'applicazione.